



***Città di Lissone***

*Provincia di Monza e della Brianza*

*Settore Finanze e Bilancio*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
ENTRATE**

## INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2	Misura degli interessi
Art. 3	Compensazioni tra debiti e crediti
Art. 4	Accollo del debito
Art. 5	Soglie minime per l'esigibilità delle entrate
Art. 6	Rateizzazione e dilazione del versamento
Art. 7	Ravvedimento operoso
Art. 8	Accertamento con adesione
Art. 9	Baratto amministrativo - ambito applicazione entrate comunali - rinvio disciplina organica
Art. 10	Cause di non applicazione della sanzione
Art. 11	Altre disposizioni
Art. 12	Entrata in vigore

**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina nel Comune di Lissone specifici aspetti inerenti la gestione delle proprie entrate tributarie e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). I singoli articoli possono individuare ulteriori entrate comunali alle quali riferire le rispettive discipline.

**ARTICOLO 2**  
**MISURA DEGLI INTERESSI**

1. La misura annua degli interessi in materia di entrate tributarie comunali e di Canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento e ingiunzione, avvisi o solleciti comunque denominati, è determinata nella stessa misura stabilita per il tasso d'interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a seguito di provvedimento di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, con riferimento alle entrate e secondo i criteri di cui al comma 1.

**ARTICOLO 3**  
**COMPENSAZIONI TRA DEBITI E CREDITI**

1. L'obbligazione riferita alle entrate di cui al presente regolamento può essere estinta per compensazione tra somme a credito con somme dovute al comune, in relazione alla medesima entrata anche se riferita a diversi anni d'imposta o anche in relazione ad entrate diverse.
2. La compensazione non è possibile per crediti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge o di regolamento. La compensazione, come disciplinata nel presente regolamento, è un istituto volto a favorire l'estinzione di debiti od obbligazioni che il contribuente dovrà assolvere successivamente alla data di presentazione dell'istanza, con crediti già maturati.
3. La compensazione deve essere comunicata mediante istanza scritta presentata dal contribuente, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio, con indicazione analitica dei crediti e debiti e relativi conteggi, completa della documentazione necessaria o di relativa autocertificazione. L'istanza deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente e deve essere indirizzata per

- conoscenza a tutti gli uffici interessati, in caso di crediti di diversa natura rispetto ai debiti.
4. L'istanza si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo od incompleta compilazione della modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in caso di mancanza di elementi non essenziali per l'identificazione del richiedente ovvero ai fini del controllo dei conteggi, fatto salvo il potere dell'ufficio competente di richiedere l'integrazione dei dati.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano qualora il debito indicato dal richiedente sia uguale o inferiore ad € 2.500,00, per somme superiori al predetto limite di € 2.500,00 la compensazione è subordinata all'emissione di un provvedimento di autorizzazione del funzionario competente entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
  6. L'ufficio competente procede ai necessari controlli del contenuto delle istanze, anche ingiungendo ai contribuenti di produrre la documentazione attestante i crediti e debiti come indicati, restando impregiudicato il potere di adottare i provvedimenti a tutela dei crediti vantati dall'Amministrazione, tra cui l'emissione di avvisi di accertamento.
  7. Il presente articolo non si applica nelle ipotesi di entrate già oggetto di specifica contestazione con atto di recupero notificato da parte dell'ufficio competente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano accertamenti ed ingiunzioni, nonché entrate per le quali sono già state attivate le procedure di riscossione coattiva, anche qualora il concessionario della riscossione coattiva invii un sollecito preliminarmente all'atto ingiuntivo.

#### **ARTICOLO 4 ACCOLLO DEL DEBITO**

1. Con riferimento alle obbligazioni relative alle entrate di cui al presente regolamento, è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Ai fini del presente regolamento il debitore è definito "accollato" e colui che assume il debito è definito "accollante".
2. L'accollo consiste nell'assunzione da parte dell'accollante del debito nei confronti dell'Amministrazione comunale che grava in capo all'accollato, a prescindere dall'esistenza di eventuali crediti vantati da entrambi i soggetti.
3. L'obbligazione può essere altresì estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune in relazione al medesimo tributo anche se riferito a diversi anni d'imposta, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni come previste da leggi e regolamenti nei confronti del debitore.

4. L'accollo non è possibile per crediti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge o di regolamento.
5. La compensazione tra crediti dell'accollante e debiti dell'accollato ai sensi del precedente comma 3, è un istituto volto a favorire l'estinzione di debiti od obbligazioni che l'accollato dovrà assolvere successivamente alla data di presentazione dell'istanza, con crediti già maturati dall'accollante.
6. L'accollo deve essere comunicato mediante istanza scritta, avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, a tal fine si applicano i commi 3, 4, 5, 6 dell'articolo 3 del presente regolamento. All'accollo con compensazione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano altresì i limiti previsti dal comma 7 del precedente articolo 3.

#### **ARTICOLO 5**

##### **SOGLIE MINIME PER L'ESIGIBILITA' DELLE ENTRATE**

1. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, su base annua, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento.
2. Gli importi di cui al comma precedente non costituiscono in alcun caso franchigia.
3. Nel corso dell'attività di accertamento, non verranno emessi provvedimenti qualora l'importo da accertare sia uguale o inferiore ad € 12,00 e la violazione sia commessa per un solo periodo d'imposta.
4. L'effettuazione di rimborsi non avrà luogo per importi uguali o inferiori ad € 12,00.
5. Ai fini del versamento dell'Imposta di soggiorno e dell'Imposta sulla pubblicità temporanea non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta né importo minimo per l'emissione di atti di accertamento e recupero. Per il canone COSAP non si applica il comma 3.
6. Il presente articolo si applica qualora le fattispecie in esso contenute non siano già disciplinate nei rispettivi regolamenti.

#### **ARTICOLO 6**

##### **RATEIZZAZIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO**

1. Nel caso di emissione di avvisi di accertamento o atti di recupero comunque denominati, per importi superiori ad € 250,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per le persone giuridiche, il contribuente che versa in condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" può presentare una richiesta di rateizzazione o dilazione al funzionario responsabile su modello di autocertificazione predisposto dal Comune di Lissone.

2. La Giunta Comunale approverà un apposito atto d'indirizzo avente ad oggetto i criteri d'individuazione delle condizioni di "temporaneo disagio socio-economico", tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di accertamento, rapportate al reddito percepito dal contribuente (nucleo familiare per le persone fisiche) nell'anno d'imposta precedente e della situazione socio-economica alla data di presentazione della dichiarazione, qualora siano sopravvenuti fatti significativi che comportino oggettive difficoltà nell'effettuazione del versamento.
3. La richiesta di rateizzazione o dilazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 50° giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento e dovrà essere accompagnata da idonea garanzia o polizza fideiussoria appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato, valida per diciotto mesi, qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad € 25.000,00.
4. La rateizzazione o dilazione potrà essere concessa per un massimo di dodici rate mensili di pari importo, secondo un piano predisposto dal funzionario responsabile e trasmesso al contribuente, comprensivo di interessi legali.
5. In caso di presentazione di ricorso avverso l'avviso nonché in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate di almeno il 25% del piano di rateizzazione, il debitore decadrà dal beneficio e si procederà d'ufficio alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni piene come indicate nell'accertamento o atto di recupero.
6. La Giunta Comunale potrà stabilire limiti e condizioni per la concessione di rateizzazioni o dilazioni anche con riferimento ai versamenti ordinari, qualora il contribuente manifesti una temporanea situazione di grave impedimento nell'assolvimento degli obblighi, derivante da problematiche reddituali o personali. Il presente comma potrà essere applicato anche con riferimento alle seguenti tipologie di entrate: canoni di locazione, rette asili nido, rette mense scolastiche.
7. Il presente articolo si applica qualora le fattispecie in esso contenute non siano già disciplinate nei rispettivi regolamenti o in provvedimenti, comunque denominati, adottati dal Comune di Lissone.

## **ARTICOLO 7 RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1. Per i tributi comunali, limitatamente alla parte applicabile agli Enti Locali, l'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
2. Al fine di agevolare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti, per le ipotesi di omesso o parziale versamento, successivamente al ravvedimento previsto dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (cosiddetto

ravvedimento lungo) è applicabile il ravvedimento entro tre anni dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, con la sanzione nella misura fissa del 6% (sei per cento), oltre agli interessi.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.
4. Il ravvedimento, ai sensi delle norme richiamate, si applica sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

### **ARTICOLO 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 per i seguenti tributi comunali:
  - Imposta Municipale Propria (IMU);
  - Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI);
  - Tassa sui Rifiuti (TARI);
  - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con le limitazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento I.C.I.;
  - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) con le limitazioni previste dall'articolo 31, comma 9, del Regolamento TARES.
2. La definizione dell'accertamento con adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo. E' esclusa, pertanto, l'adesione ai provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento.

### **ARTICOLO 9 BARATTO AMMINISTRATIVO - AMBITO APPLICAZIONE ENTRATE COMUNALI - RINVIO DISCIPLINA ORGANICA**

1. In applicazione dell'art. 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 come convertito con Legge 11 novembre 2014 n. 164, è istituito il baratto amministrativo per debiti arretrati di contribuenti (residenti e non) derivanti da:
  - a) tributi comunali;
  - b) sanzioni amministrative (limitatamente alle violazioni Codice della Strada);

- c) entrate patrimoniali (limitatamente a: canoni di locazione, rette asilo nido, rette mensa scolastica).
2. E' demandato ad un Regolamento ad hoc l'individuazione:
- a) dei requisiti soggettivi finalizzati all'eventuale disciplina di dettaglio delle situazioni di morosità incolpevole e di eventuali altri o diversi requisiti soggettivi per l'individuazione di coloro che possono estinguere i debiti mediante il baratto amministrativo,
  - b) dei requisiti oggettivi riferiti all'entità del debito ed al periodo di riferimento,
  - c) dei tipi di progetto/intervento nell'ambito dei quali effettuare le prestazioni,
  - d) di ogni altro elemento idoneo a regolare il baratto amministrativo ed il relativo procedimento,
  - e) le tutele assicurative dei cittadini che aderiranno.

## **ARTICOLO 10**

### **CAUSE DI NON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE**

1. Con riferimento esclusivo all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della Legge 27/12/2013 n. 147, è introdotta la causa esimente nell'applicazione di sanzioni per parziale versamento esclusivamente nel caso in cui la violazione derivi dall'applicazione da parte del contribuente di aliquote inferiori a quella base ed il cui presupposto obbligatorio per averne diritto, come previsto nella deliberazione annuale di determinazione delle aliquote, era la presentazione di un'apposita dichiarazione attestante fatti, stati o qualità specificatamente prevista dal Comune di Lissone. Il suddetto caso si verifica pertanto quando il contribuente omette la dichiarazione a tal fine prevista dal Comune, ma applica ugualmente l'aliquota agevolata. La causa esimente è applicabile anche in caso di omesso versamento connesso esclusivamente all'utilizzo dell'aliquota agevolata in assenza della predetta dichiarazione, considerate altresì tutte le condizioni e limiti previsti nel presente articolo, da cui derivi un'imposta dovuta su base annua inferiore all'importo minimo dovuto per il tributo.
2. La causa esimente opera qualora i presupposti ed il diritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta, come disciplinati nel presente articolo, siano rilevabili e dimostrati oggettivamente ed in modo incontrovertibile mediante elementi e documentazioni indicate, ed allegate (qualora già non in possesso degli uffici), in apposita istanza in autotutela da presentarsi entro i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento ricevuto. Il funzionario responsabile, esaminata la conformità del contenuto dell'istanza e verificati i presupposti per la sussistenza della causa di non applicazione delle sanzioni in conformità alla disciplina del presente articolo, potrà disapplicare le sanzioni mediante rettifica dell'atto precedentemente emesso, fermo restando il recupero delle differenze d'imposta, interessi e spese di

notifica. La presentazione delle documentazioni, come sopra descritta, non comporta quindi il diritto al riconoscimento dell'aliquota ridotta, ma solo la disapplicazione delle sanzioni.

3. Il presente articolo trova applicazione tassativamente nel caso previsto, con esclusione di qualsiasi ulteriore fattispecie connessa ad agevolazioni, riduzioni, detrazioni ed esenzioni previste per legge o regolamento o casi simili. Non rientrano altresì nella disciplina del presente articolo i casi di parziale versamento qualora il contribuente fosse tenuto alla presentazione di dichiarazioni previste per legge o per i casi di applicazione di aliquote ridotte, agevolazioni ed esenzioni da effettuarsi direttamente da parte del contribuente, senza obbligo dichiarativo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituisce causa esimente nell'applicazione delle sanzioni il parziale versamento in caso di errore nell'applicazione o errore interpretativo relativo alla fattispecie abitazione principale e connesse pertinenze.
4. In caso di dubbio circa l'applicabilità della causa esimente, prima tra tutte la corrispondenza al presupposto come indicato nel presente articolo, il funzionario responsabile non dovrà disapplicare le sanzioni.

## **ARTICOLO 11**

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che disciplinano ogni singola entrata.
2. Con riferimento alle entrate tributarie, in materia di sanzioni amministrative e tributarie ed attività di controllo ed accertativa, per i relativi procedimenti e termini, si applicano esclusivamente le discipline di legge in materia, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e la Legge 27/12/2006 n. 296, fatto salvo quanto indicato ai precedenti articoli 7 e 10. Con riferimento al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) ed alla Tassa sui rifiuti (TARI componente della IUC), trovano comunque applicazione le speciali procedure di cui all'articolo 33 del Regolamento TARES ed all'articolo 44 del Regolamento IUC.
3. Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni del presente regolamento bensì la specifica normativa prevista in materia.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono espressamente abrogati:
  - a. "Regolamento sanzioni" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 04/12/1998,
  - b. "Regolamento per la disciplina, a norma della Legge 296/2006, di aspetti procedurali concernenti i tributi

locali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2007.

5. Qualora gli articoli del presente regolamento non prevedano la salvaguardia delle discipline contenute nei singoli regolamenti riferiti alle entrate comunali, lo stesso comporta l'automatica disapplicazione di ogni diversa norma regolamentare precedentemente adottata in materia, concernente la disciplina delle medesime fattispecie.

## **ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 e si applica anche a procedimenti non esauriti il cui presupposto sia sorto antecedentemente, qualora compatibile con la disciplina e con i limiti contenuti nel regolamento stesso.
2. Le norme sul ravvedimento operoso, di cui all'articolo 7, si applicano per i versamenti in ravvedimento operoso effettuati successivamente rispetto alla data di esecutività del regolamento ed entro i termini di cui al predetto articolo.
3. L'articolo 10 non si applica agli atti già divenuti definitivi e non comporta il diritto al rimborso delle sanzioni qualora già applicate.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme statali, in tal caso si applica la normativa sovraordinata.